

*Mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di
negoziiazione assistita e prova del credito*

Tribunale di Mantova, 24 settembre 2015. Giudice Mauro Bernardi.

**Mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di
negoziiazione assistita ai sensi dell'art. 2 del d.l. 132/2014 -
Prova del credito - Insufficienza**

*La mancata risposta all'invito a stipulare una convenzione di
negoziiazione assistita ai sensi dell'art. 2 del d.l. 132/2014, in
difetto di altri elementi probatori, non è sufficiente a dimostrare
la sussistenza del credito.*

(Massima a cura di Mauro Bernardi – Riproduzione riservata)

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice,

sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 22-9-2015 così provvede:

- letto il ricorso n. 1920/15 R.G. depositato in data 8-5-2015 e proposto, ex art. 702 bis c.p.c., dal F. A. I. s.n.c. di V. M. & C.;
- rilevato che il F. istante ha chiesto che la società T. s.r.l. venga condannata a pagare la somma di € 6.473,50 a saldo della propria fattura n. 198/2011 quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera di serramenti;
- rilevato che la società convenuta è rimasta contumace;
- osservato che è rimasto senza esito l'invito formulato dal F. istante alla controparte e volto alla stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita ai sensi degli artt. 2 e segg. del d.l. 132/2014 convertito con legge 162/2014;
- rilevato che non è stata formulata alcuna istanza istruttoria e che parte ricorrente, a fondamento della pretesa, ha prodotto solo una copia della menzionata fattura n. 198/2011;

- osservato che la fattura, in quanto documento di predisposizione unilaterale, non costituisce di per sé prova del credito (cfr. Cass. 25-6-2011 n. 8664);

- considerato che la disposizione contenuta nell'art. 4 I co. del d.l. 132/2014 secondo cui la mancata risposta all'invito alla stipula di una convenzione assistita può essere valutata dal Giudice ai fini di cui all'art. 642 I co. c.p.c. va interpretata nel senso che tale comportamento consente al Giudice di concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo (nel caso di specie peraltro non è stato attivato il procedimento monitorio) ma non vale a esonerare l'istante dal fornire prova della propria pretesa;

- rilevato che, stante la contumacia della società convenuta, dal suo comportamento non possono desumersi argomenti di prova (cfr. art. 115 I co. c.p.c.);

- ritenuto pertanto che difetta la prova della sussistenza del credito azionato sicché la domanda non può essere accolta;

- rilevato che nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese data la contumacia della società convenuta;

p.t.m.

- rigetta la domanda;

- nulla per le spese.

Si comunichi.

Mantova, 24 settembre 2015.

Il Cancelliere Il Giudice

dott. Mauro Bernardi